

REGOLAMENTO (CEE) N. 3689/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e ATA come documenti di transito, e del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo al regime dell'ammissione temporanea⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/85⁽³⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando che occorre stabilire le condizioni di funzionamento del sistema di garanzia relativo al pagamento dei dazi e delle imposizioni di cui alla convenzione doganale, del 6 dicembre 1961, sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, qui di seguito denominata «convenzione ATA»;

considerando che, in occasione della soppressione delle frontiere interne della Comunità e dell'abolizione delle formalità connesse al loro attraversamento, sono state predisposte particolari procedure per determinare lo Stato membro competente, in caso d'infrazione o di irregolarità, a recuperare i dazi e le altre imposizioni; che queste procedure risultano dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 719/91 e dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2365/91 della Commissione, del 31 luglio 1991, che stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di detto territorio⁽⁴⁾;

considerando tuttavia che la soppressione delle frontiere interne lascia inalterate le dodici associazioni garanti della Comunità, ciascuna delle quali resta vincolata all'amministrazione doganale del paese in cui ha sede; che le misure riguardanti la determinazione del luogo in cui l'infrazione o irregolarità è stata commessa comportano quindi il rischio di vedere moltiplicate le richieste di pagamento in garanzia per una stessa merce scortata dallo stesso carnet; che è pertanto opportuno prevedere meccanismi uniformi

d'informazione e di trasferimento della procedura tra Stati membri;

considerando che è opportuno a tal fine prevedere la creazione, in ciascuno Stato membro, di un ufficio accentratore incaricato di coordinare le azioni relative ai reclami sui carnet ATA;

considerando che il rispetto uniforme e coordinato di tutti i termini previsti dalla convenzione ATA presuppone che l'azione di recupero sia avviata, al più presto, tre mesi dopo la data di scadenza del carnet ATA;

considerando che si può ovviare all'eventuale moltiplicarsi dei reclami per una stessa merce scortata dallo stesso carnet con l'invio, da parte dell'ufficio accentratore che promuove il reclamo, di una nota informativa all'ufficio accentratore dello Stato membro di ammissione temporanea, ogni qualvolta lo si ritenga necessario; che occorre stabilire il modello di tale nota informativa;

considerando che, per armonizzare le procedure, è altresì necessario predisporre un formulario unico di tassazione, per procedere alla liquidazione dell'importo dei dazi e delle imposizioni da pagare;

considerando che occorre predisporre un meccanismo di trasferimento della procedura tra Stati membri, applicabile quando si constati che l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata avviata la procedura di recupero; che occorre precisarne le modalità d'applicazione a seconda del momento in cui viene effettuato tale trasferimento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici e del comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione dell'ufficio accentratore

1. L'autorità doganale designa, in ciascuno Stato membro, un ufficio accentratore incaricato di coordinare le azioni relative alle infrazioni o irregolarità sui carnet ATA, in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 719/91 e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2365/91.

⁽¹⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 24.